

Codice A1816A

D.D. 21 gennaio 2019, n. 162

**L.R. 09/08/1989, n. 45 e s.m.i. - Progetto di lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di vigneto in Comune di Santo Stefano Belbo (CN) loc. Piacentini. Proponente: Azienda Agricola Enrico Ghiga.**

In data 26/11/2018 prot. n. 54550 perveniva dall'Azienda Agricola Ghiga Enrico del Comune di Santo Stefano Belbo la richiesta di autorizzazione alle modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di sistemazione terreno agrario per impianto di un nuovo vigneto sito in comune di Santo Stefano Belbo (CN).

In corso di istruttoria, é stato eseguito in data 05/12/2018 dal funzionario regionale incaricato, un sopralluogo alla presenza del progettista al fine di verificare lo stato dei luoghi, a seguito del quale sono state richieste integrazioni progettuali in merito all'ubicazione delle indagini geognostiche eseguite, alla regimazione delle acque e alla disposizione dei filari del nuovo vigneto e al nulla osta dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo.

In data 08/01/2019 prot. n. 879 il progettista trasmetteva le integrazioni richieste che hanno chiarito solo in parte i dubbi emersi in sede di sopralluogo.

A seguito di un esame della documentazione integrativa e dopo incontri tecnici i progettisti hanno ritenuto opportuno ridurre notevolmente il riporto nel settore a sud-est dell'area d'intervento in quanto le verifiche di stabilità eseguite, pur rispettando i valori minimi di legge del coefficiente di sicurezza, determinavano un decremento delle condizioni di sicurezza del versante a seguito delle lavorazioni in progetto. Le modifiche apportate sono state esplicitate con la presentazione di integrazioni volontarie il 15/01/2019 (prot. n.2039).

In sintesi, il progetto consiste in lavori di movimento terra, regimazione delle acque superficiali e profonde (con trincee drenanti) per la realizzazione di una sistemazione agraria su una superficie complessiva di circa **7790 mq.** (di cui nessuno boscati) con movimenti terra complessivi di circa **8.578,24 mc.** al fine dell'impianto di un vigneto. Il volume di movimento terra deriva dalla somma di 4979 mc (per scasso profondo 0,50 m) e di 3599,249 mc di scavi e riporti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali implementati dalla documentazione integrativa e le integrazioni volontarie a firma dei tecnici progettisti, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, le tavole cartografiche, la relazione geologico-tecnica, documentazione cartografica, relazione tecnica etc..

Ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i., art. 8 (Cauzione) comma 2 il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i., art. 9 (Rimboschimento) comma 4, lett. a, il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Si rammenta che l'autorizzazione rilasciata esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Tutto ciò premesso;

#### IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la L.R. n° 45/1989 s.m.i.;
- vista la Circolare n° 3/AMB prot. 40427/A1807A del 10.09.2018;

- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 34 del 03.04.2018;

*determina*

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i. e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti l'Azienda Agricola Enrico Ghiga (nella persona del sig. Ghiga Enrico - locatario/conduuttore) ad effettuare le modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, per la realizzazione di un nuovo impianto di vigneto che interesserà, una superficie complessiva di **7.790 mq** e volumi di movimento terra (scavi più riporti) per **3846 mc** in Località Piacentini, su terreno iscritto al **N.C.T. del Comune Santo Stefano Belbo (CN), foglio n° 28, mappali n° 244, 59, 572, 61, 281, 283, 114**, secondo le caratteristiche e modalità negli elaborati progettuali e integrativi citati in premessa, che si conservano agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni e nelle tavole di progetto ed integrative e nel Nulla Osta rilasciato dall'amministrazione provinciale, che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. le lavorazioni agricole (arature profonde) non possono spingersi oltre i 50 centimetri e verranno messe in atto nei settori dove non verranno eseguiti movimenti terra;
3. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità (anche per il settore a sud-est) deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. In particolare dovrà essere verificata in corso d'opera la stabilità delle pareti di scavo delle trincee drenanti la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi e indicati nella relazione geologica, in assenza di sistemi di contenimento delle pareti di scavo;
4. lo sgombero del materiale legnoso di risulta devono precedere i movimenti di terra e devono essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della L.R. n° 4/2009 s.m.i. (DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.). Il materiale legnoso deve essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento;
5. durante i lavori non deve essere scaricato materiale a valle, in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
6. *come indicato nelle integrazioni volontarie (prot. 2039 del 15/01/2019) dovrà essere ridotto sia in volume che in estensione il riporto sul settore a sud Est, in quanto le verifiche di stabilità hanno dimostrato un incremento dell'instabilità con l'esecuzione delle opere in progetto.*
7. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
8. deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili. Tale sistema di smaltimento dovrà essere mantenuto in efficienza con una costante opera di manutenzione e pulizia;
9. il recapito finale delle acque dovrà essere quello indicato nelle integrazioni: il medesimo dovrà essere adeguatamente protetto per evitare l'insorgere di processi erosivi;
10. dovrà essere realizzata prima la regolarizzazione del versante e poi i drenaggi profondi. Tali opere, al fine di risultare conformi alle verifiche di stabilità, dovranno raggiungere una profondità adeguata a garantire il drenaggio dell'intero spessore della coltre costituita da riporti più il terreno agrario; nelle parti a valle delle linee di drenaggio (dove possibile anche a monte) dovrà essere

costruito un pozzetto di controllo. Sul settore a sud-est (dove verrà ridotto lo spessore del riporto) si dovrà verificare in corso d'opera la fattibilità e l'effettiva efficacia dei drenaggi profondi, in riferimento alla profondità del substrato (circa 6 mt);

11. in prossimità della parte terminale dei rami delle trincee (lato a monte) dovrà essere posta una palina di segnalazione per poter intervenire sulle tubazioni in caso di malfunzionamento o perdita di efficienza delle stesse;

12. a scavi ultimati dovrà essere verificata la funzionalità del sistema di drenaggio profondo;

13. anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;

14. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;

15. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo secondo norme di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc);

16. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

17. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;

18. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;

19. dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5 m dai confini di proprietà e dal ciglio della scarpata che delimita l'alveo (in destra idrografica) del Rio Taschetto;

20. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

21. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti, per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;

22. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 s.m.i.;

23. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Cortemilia dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

- di stabilire che i lavori devono essere eseguiti entro 24 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i., art. 8 comma 2 il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i., art. 9 comma 4, lett. a, il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere effettuate tutte le disposizioni dettate dal DPR 120/2017 in riferimento alla normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore  
Dott. Geol. Corrado Faletto